

Verbale:

letto, approvato e sottoscritto

data della firma digitale del:

☒ Commissario: **Alberto Putamorsi**

☒ Direttore: **Antonio Bartelletti**

Parere di regolarità tecnica:

☒ favorevole

☐ non favorevole, per la seguente motivazione:

.....
.....
.....

data della firma digitale del
Responsabile dell'Ufficio:

☒ Direttore-Attività di Parco

☐ Affari contabili e personale

☐ Difesa del suolo

☐ Interventi nel Parco

☐ Lavori pubblici

☐ Pianificazione territoriale

☐ Ricerca e conservazione

☐ Valorizzazione territoriale

☐ Vigilanza e gestione della fauna

Parere di regolarità contabile:

☒ non necessario

☐ favorevole

☐ non favorevole, per il seguente motivo:

.....

data della firma digitale del
Responsabile dell'Ufficio

☐ Affari contabili e personale

Responsabile procedimento amministrativo:

Antonio Bartelletti



Parco Regionale delle Alpi Apuane

estratto dal verbale del

Consiglio direttivo

Deliberazione

n. 24

del 27 giugno 2018

**oggetto: Tutela del Monte Corchia – modifiche ed integrazioni
alla deliberazione n. 29 del 31 luglio 2017**

L'anno duemiladiciotto, addì 27 del mese di giugno, alle ore dodici, presso gli Uffici dell'Ente in Massa, in via Simon Musico n. 8, il Presidente del Parco Regionale delle Alpi Apuane, assunte le funzioni e le competenze del Consiglio Direttivo quale Commissario ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 172 del 17 novembre 2017.

Pubblicazione:

La presente deliberazione viene pubblicata
all'Albo pretorio on line del sito internet del Parco
(www.parcapuane.toscana.it/albo.asp),
a partire dal giorno indicato nello stesso
e per i 15 giorni consecutivi

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e
succ. mod. ed integr.

presiede **Alberto Putamorsi**

partecipa il Direttore **Antonio Bartelletti**

Il Commissario assunte le funzioni di competenza del Consiglio direttivo

Viste le deliberazioni del Consiglio direttivo:

- a) n. 35 del 29 agosto 2001, che ha stabilito norme speciali di tutela e salvaguardia per le aree umide del Monte Corchia, denominate e cartografate come “Padule di Fociomboli”, “Padule di Puntato”, “Torbiera di Mosceta”, *“con il fine principale di garantire il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, del tipo di habitat naturale nella sua area di ripartizione naturale, ovvero, all’occorrenza, il consolidamento e/o il ripristino delle popolazioni vegetali”*;
- b) n. 29 del 31 luglio 2017, che ha modificato ed integrato il precedente provvedimento amministrativo, stabilendo al punto 2) del dispositivo *“di vietare altresì l’accesso e la sosta di qualsiasi veicolo a motore lungo il tratto di strada Fociomboli-Paduletto, ad esclusione di quelli di volta in volta autorizzati, nonché dei mezzi di servizio pubblico e di soccorso, specificando che tale divieto non vale nei confronti dei veicoli a motore appartenenti ai residenti nei paesi di Levigliani e Terrinca e ai proprietari di beni immobili dell’area di Puntato, a condizione inderogabile che gli interessati abbiano prodotto formale comunicazione all’Ente, attraverso dichiarazione sostitutiva, del possesso dei requisiti richiesti e degli estremi dei veicoli posseduti”*;

Verificato che il tratto di strada appena antecedente a quello sottoposto a divieto di accesso e sosta – da Col della Macchia a Fociomboli – attraversa un’area di particolare valore ambientale e caratterizzata da:

- a) falda detritica di versante con copertura continua e spessore elevato, in attività e in movimento gravitativo;
- b) vegetazione erbacea discontinua dei substrati mobili carbonatici, costituiti da clasti di medie-piccole (*Saxifragio-Leontodontetum hyoseroidis*, *Heracleo-Valerianetum montanae*) e grandi dimensioni (*Valeriano-Dryopteridetum villarii*);

Considerato che il tratto stradale “Col della Macchia-Fociomboli” rientra:

- a) nella zonizzazione del Parco indicata come B1 – “riserva orientata di tipo “naturalistico” – correndo al limite della zona A di “riserva integrale” del Retrocorchia;
- b) nella ZSC (già SIC) “Monte Corchia – Le Panie” (IT5120014);

Considerato altresì che – secondo la Direttiva comunitaria 92/43/CEE – il quadro ambientale sopra accennato evidenzia qui la presenza:

- a) dell’habitat naturale d’interesse comunitario 8120 “Ghiaioni rocciosi su substrato calcareo con clasti a varia granulometria del piano alpino, subalpino e montano con formazioni di erbe perenni e/o felci (*Thlaspietea rotundifolii*);
- b) della specie vegetale d’interesse comunitario *Aquilegia bertolonii* Schott;

Tenuto conto che:

- a) habitat e specie sopra indicati si trovano sia all’esterno e sia all’interno del tratto stradale “Col della Macchia-Fociomboli”, per cui un traffico sostenuto e una sosta incontrollata di veicoli a motore può qui determinare condizioni sfavorevoli alla conservazione di questi elementi di pregio naturalistico;
- b) un transito eccessivo di veicoli richiede poi una maggiore frequenza di lavori manutentivi su questo tratto di strada “bianca”, particolarmente acclive e solcato da acque ruscellanti in occasione di forti piogge, da cui ulteriori criticità nei confronti di habitat e specie presenti;

Nella necessità dunque di estendere i provvedimenti di riduzione del traffico veicolare per fini di tutela, anche al tratto stradale più volte citato, rispetto a quanto stabilito con la propria deliberazione 29/2017;

Fatte proprie e confermate le motivazioni d’ordine generale e particolare presenti nelle deliberazioni n. 35 del 29 agosto 2001 e n. 29 del 31 luglio 2017;

Vista la proposta di deliberazione e ritenuta meritevole di approvazione;

Visto il parere tecnico favorevole di cui al frontespizio della presente deliberazione;

delibera

- 1) di modificare ed integrare nel modo che segue il punto 2) del dispositivo della deliberazione del Consiglio direttivo n. 29 del 31 luglio 2017:

“di vietare altresì l’accesso e la sosta di qualsiasi veicolo a motore lungo il tratto di strada Col della Macchia-Paduletto (area del Retrocorchia), ad esclusione di quelli di volta in volta autorizzati, nonché dei mezzi di servizio pubblico e di soccorso, specificando che tale divieto non vale nei confronti dei veicoli a motore appartenenti ai residenti nei paesi di Levigliani e Terrinca e ai proprietari di beni immobili dell’area di Puntato, a condizione inderogabile che gli interessati abbiano prodotto formale comunicazione all’Ente, attraverso dichiarazione sostitutiva, del possesso dei requisiti richiesti e degli estremi dei veicoli posseduti”;

- 2) l’immediata eseguibilità della presente deliberazione;